SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 25 giugno 2016 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della difesa

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 giugno 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di diflufenican, sulla base del dossier AG-D1-500 SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva diflufenican;

Visto in particolare il reg. (UE) 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011 che stabilisce la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican al 31 dicembre 2018;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario Pressing 500, presentato dall'impresa Adama Agan Ltd, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva diflufenican;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo AG-D1-500 SC, svolta dall'Università di Pisa, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il reg. (UE) n. 603/2015 della Commissione del 13 aprile 2015 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo di alcune sostanze attive tra cui il diflufenican;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta";

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive diflufenican, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 9 giugno 2016

Il direttore generale: RUOCCO
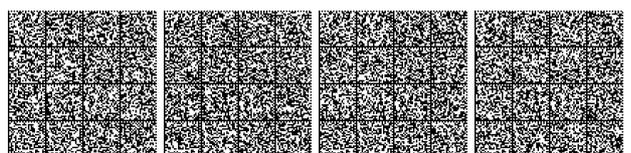
ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive **diflufenican** è ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier AG-D1-500 SC di All. III fino **al 31 dicembre 2018** ai sensi del Reg (UE) 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	11794	PRESSING 500	09/09/2003	Adama Agan Ltd	ATTENZIONE H410; EUH401-EUH208; P102-P501
	Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: **miglio e scagliola**				
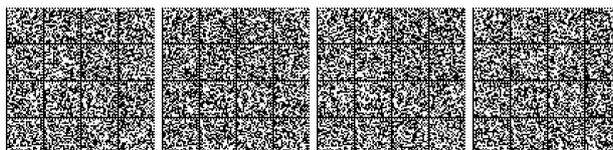
PRESSING® 500

(Sospensione concentrata)
erbicida selettivo di pre-emergenza e post-emergenza precoce per il frumento tenero, duro, orzo, segale, avena

PRESSING® 500
Registrazione del Ministero della Salute n. 11794 del 09.09.2003

COMPOSIZIONE
Diflufenican puro 42 g (=500 g/l)
Coformulanti q.b.a

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208 – Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one.
Può provocare una reazione allergica.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA AGAN Ltd. P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
Stabilimento di confezionamento:
I.R.C.A. Service S.p.A. - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
Distribuito da:
GOWAN ITALIA S.p.A. – Faenza (RA)
Contenuto: 250-500-750 ml; 1-5-10-20 l

Partita n.

® marchio registrato GOWAN ITALIA S.p.A.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito mangimi. Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Per proteggere gli organismi acquatici e in presenza di terreni in pendenza, deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 12 m dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
PRESSING 500 è un diserbante in formulazione flowable per l'impiego in pre-emergenza o in post-emergenza precoce del **frumento tenero, duro, orzo, segale, avena,** attivo nei confronti delle più diffuse infestanti dicotiledoni quali: Attaccamano (*Galium aparine*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Camomilla inodore (*Anthemis spp.*), Centocchio *(Stellaria spp.),* Erba storna comune *(Thlaspi arvense),* Falsa ortica *(Lamium spp.),* Geranio *(Geranium spp.),* Fumaria *(Fumaria officinalis),* Papavero *(Papaver spp.),* Peverina *(Cerastium spp.),* Poligono aviculare *(Polygonum aviculare),* Poligono persicaria *(Polygonum persicaria),* Rafano (*Raphanus raphanistrum*), Senape *(Sinapis spp.),* Senecione *(Senecio spp.),* Veronica *(Veronica spp.),* Viola *(Viola spp.)*
Sono resistenti *Bifora radians* e *Scandix pecten-veneris.*
Il prodotto è in grado di esplicare una collaterale attività di contenimento sulle seguenti infestanti graminacee: *Alopecurus, Apera spica venti, Avena, Lolium, Poa* e *Phalaris.*

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, oppure in post-emergenza da 3 foglie fino all'accestimento della coltura, con infestanti allo stadio di plantula.
Dosi trattamento in pre-emergenza: 200–250 ml/ha; trattamento in post-emergenza: 250-300 ml/ha.
Il prodotto va distribuito con un volume d'acqua di 100-500 l/ha.

Al momento del trattamento di pre-emergenza il terreno deve essere ben sistemato, livellato e privo di zolle.
Il seme della coltura deve essere coperto dal terreno stesso e posizionato alla giusta profondità (3-4 cm).
Allo scopo di completarne lo spettro d'azione, nelle applicazioni di pre-emergenza PRESSING 500 può essere associato a formulati a base di, per esempio, Isoproturon, Clortoluron e Pendimetalin. In applicazioni di post-emergenza PRESSING 500 può essere associato a formulati a base di, per esempio, Ionixil, MCPP, Isoproturon, Bromoxinil o Dicamba.
Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi, qualora un'abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sottoforma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono. A questa temporanea sensibilizzazione è particolarmente soggetto l'orzo. In tutti i casi tuttavia non si evidenziano ripercussioni negative sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle colture.

AVVERTENZE
Sui terreni trattati in post-emergenza non effettuare la trasemina delle leguminose.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 84 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 9 giugno 2016

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

16A04754

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 maggio 2016.

Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison», limitatamente alla campagna vendemmiale 2015/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, par. 3, e del citato reg. (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Lison»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison» che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo;

Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 165583 del 28 aprile 2016, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 2, del disciplinare di produzione per le tipologie «Lison» e «Lison Classico», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2015/2016, nella misura di 2 g/l (dagli attuali 20 g/l a 18g/l);

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente alla vendemmia 2015 ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Considerato che per l'esame della modifica temporanea in questione si applica la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che in tale ambito è stato rispettato il requisito della pubblicizzazione di cui all'art. 6 del predetto decreto ed è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n. 165583 del 28 aprile 2016;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison» per le tipologie «Lison» e «Lison Classico», limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2015/2016;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2015/2016, è ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per le tipologie «Lison» e «Lison Classico».

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A04755

DECRETO 23 maggio 2016.

Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», per le tipologie «Manzoni bianco» e «Verduzzo», limitatamente alla campagna vendemmiale 2015/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, par. 3, e del citato reg. (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Piave»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo;

Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 165583 del 28 aprile 2016, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a de-

nominazione di origine controllata «Piave», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 3, del disciplinare di produzione per le tipologie «Manzoni bianco» e «Verduzzo», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2015/2016, nella misura di 2 g/l (rispettivamente dagli attuali 20 g/l a 18g/l per la tipologia «Manzoni bianco» e da 18 g/l a 16 g/l per la tipologia «Verduzzo»);

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente alla vendemmia 2015 ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Considerato che per l'esame della modifica temporanea in questione si applica la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che in tale ambito è stato rispettato il requisito della pubblicizzazione di cui all'art. 6 del predetto decreto ed è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n. 165583 del 28 aprile 2016;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» per le tipologie «Manzoni bianco» e «Verduzzo», limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2015/2016;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2015/2016, è ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per la tipologia «Manzoni bianco» e da 18,0 g/l a 16,0 g/l per la tipologia «Verduzzo».

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A04756

DECRETO 6 giugno 2016.

Cancellazione di varietà di soia dal relativo registro nazionale e loro iscrizione nel registro volontario di varietà di soia destinate al consumo fresco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli artt. 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto, e in particolare gli artt. 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Commissione europea, del 21 dicembre 2015, con la quale è stato precisato che le varietà di soia destinate al consumo fresco alimentare non ricadono nella direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra poiché tale utilizzo è assimilabile a quello delle specie ortive;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 2016, con il quale è stato istituito, nell'ordinamento nazionale, il registro volontario per varietà di soia (*Glycine max* (L.) Merrill) destinate al consumo alimentare fresco;

Considerato che con decreto ministeriale del 16 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2014, le varietà di soia *Sayakomachi* e *Sayamusume* destinate al consumo fresco alimentare sono state iscritte al registro delle varietà di specie agrarie;

Ritenuto opportuno ridefinire, nell'ambito del registro nazionale, la collocazione delle suddette varietà di soia in funzione della loro utilizzazione

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
14877	Soia	Sayamusume	Apora Soc. Coop. Agricola Snow Brand Seed Co. Ltd	DM di iscrizione al registro del 16/04/2014 (N. 8293) - *G.U.* N- 101 del 03/05/2014
14878	Soia	Sayakomachi	Apora Soc. Coop. Agricola Snow Brand Seed Co. Ltd	DM di iscrizione al registro del 16/04/2014 (N. 8293) - *G.U.* N- 101 del 03/05/2014

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie ortive, le cui sementi possono essere commercializzate come certificate in quanto sementi di base e sementi certificate, o possono essere controllate come sementi standard. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Lista registro	Responsabile della conservazione in purezza
3818	Soia	Sayamusume	A	Apora Soc. Coop. Agricola Snow Brand Seed Co. Ltd
3819	Soia	Sayakomachi	A	Apora Soc. Coop. Agricola Snow Brand Seed Co. Ltd

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

16A04752

DECRETO 16 giugno 2016.

Modifica del decreto 1° agosto 2011, recante disposizioni in materia di "Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Brandy italiano»".

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° agosto 2011, n. 5388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 2011, recante disposizioni in materia di "Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Brandy italiano»;

Viste le note del 17 ottobre 2012 e del 15 gennaio 2015 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con le quali è stata segnalata la necessità di integrare la scheda tecnica con gli elementi che determinano la qualità e la reputazione del «Brandy italiano», nonché, con la descrizione più dettagliata della bevanda spiritosa;

Considerato l'approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione europea;

Viste le note prot. n. 1229 del 13 febbraio 2013 e prot. n. 2906 del 6 maggio 2015 con le quali l'Italia ha fornito le informazioni supplementari richieste;

Vista la nota del 21 aprile 2016, n. Ares(2016)1527988 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale sono state accolte positivamente le informazioni supplementari fornite dall'Italia;

Ravvisata la necessità di modificare la scheda tecnica della I.G. «Brandy italiano» allegata al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° agosto 2011, n. 5388, al fine di precisare le caratteristiche specifiche della I.G. e dettagliare alcuni aspetti relativi al legame con l'ambiente geografico e con l'origine geografica;

Ritenuto che le integrazioni apportate alla scheda tecnica non modificano il metodo di produzione e la specifica qualità della I.G. «Brandy italiano»;

Decreta:

Art. 1.

Modifica della scheda tecnica

1. È approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Brandy italiano» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda tecnica sostituisce l'allegato A del decreto ministeriale n. 5388 del 1° agosto 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2016

Il Ministro: MARTINA

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA "BRANDY ITALIANO"

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Brandy italiano.

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Brandy.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

la denominazione «Brandy italiano» è riservata al brandy ottenuto in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale.

aspetto/colore: limpido, di colorazione ambrata variabile in relazione alla durata dell'invecchiamento;

odore: caratteristico, derivante dalla materia prima di origine, intenso;

sapore: intenso, etereo, complesso, ricco.

b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

è ottenuto da acquaviti di vino con aggiunta o meno di distillato di vino entrambi provenienti da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale;

l'invecchiamento deve avvenire in magazzini ubicati nel territorio nazionale in recipienti di quercia non verniciati né rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti;

tenore di sostanze volatili non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

ha un tenore di massimo alcole metilico non superiore a 150 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

ha un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

ha un titolo alcolometrico non inferiore a 38 per cento in volume;

è consentita l'aggiunta di zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro, espressi in zucchero invertito;

è consentita l'aggiunta di sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 1, e lettera *c)*, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato;

c) zona geografica interessata:

intero territorio nazionale italiano.

d) metodo di produzione della bevanda spiritosa:

le materie prime da cui si ottiene il “Brandy italiano” sono le diverse varietà e miscele di uve, da cui si ottiene acquavite di vino, purché le uve siano coltivate e vinificate nel territorio nazionale. L’invecchiamento deve avvenire in magazzini ubicati nel territorio nazionale in recipienti di quercia non verniciati né rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.

Nella preparazione del «Brandy italiano» è consentita l’aggiunta di:

zuccheri espressi in zucchero invertito (in conformità alla definizione di cui al punto 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell’Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008, nella misura massima di 20 g/l;

caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;

sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche, di cui all’art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 1, e lettera *c)*, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato.

e) elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica:

la produzione del «Brandy italiano» è legata strettamente al territorio di origine ed è documentata in numerose testimonianze storiche. Per tradizione, è ottenuto mediante distillazione e/o ridistillazione, in Italia, delle materie prime:

vino ottenuto da uve (Vitis vinifera L.) raccolte e vinificate in Italia,

acquavite di vino, a sua volta ottenuta da vini prodotti con uve raccolte e vinificate in Italia,

distillato di vino, ottenuto da vini prodotti con uve raccolte e vinificate in Italia,

taglio/assemblaggio tra acquavite di vino e distillato di vino.

Per quanto riguarda la storia della distillazione del vino vi sono numerosi riferimenti già in documenti romani, ma è l’utilizzo del distillato di vino agli albori della medicina che offre le maggiori testimonianze della presenza del Brandy in Italia e di una produzione che si avvaleva solo di materie prime italiane. Le radici di questa lunga storia hanno creato un prodotto ancora oggi espressione del nostro settore vitivinicolo nazionale. L’elemento di caratterizzazione che consente il passaggio di influenze del territorio italiano sul vino e di mantenere elementi caratteristici che contribuiscono a conferire il carattere organolettico del Brandy italiano è attribuibile all’impiego di vini bianchi anche freschi, non totalmente finiti nella loro vinificazione e filtrazione. Tale elemento è di fondamentale importanza per la presenza di talune parti solide di grande rilevanza per l’estrazione dei profumi e delle caratteristiche sensoriali del Brandy italiano. Il Brandy italiano, nell’accompagnare la storia dei vini italiani dotati di prerogative particolari, legate all’ambito territoriale, ha messo in luce delle caratteristiche di struttura, di profumi ben individuabili rispetto ad altre produzioni europee.

Si precisa che, oltre ai fattori naturali ed ai fattori umani (tradizione, savoir-faire) che incidono sul prodotto finale, gli elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica si basano sulla reputazione. Tra le attività che testimoniano la rinomanza e la reputazione del Brandy italiano si ricordano pubblicazioni e citazioni apparse sulla stampa, nonché eventi culturali (quali premi artistici, letterari e sportivi) patrocinati ed intitolati proprio al Brandy Italiano. Documentazione al riguardo è stata fornita alla Commissione europea con nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 2906 del 6 maggio 2015.

f) condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali:

per poter essere immesso al consumo, il «Brandy italiano» deve maturare, in regime di sorveglianza fiscale, per almeno 12 mesi in botti di legno di quercia o 6 se la capienza delle botti non è superiore a 1.000 litri.

g) nome e indirizzo del richiedente:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Via XX settembre, 20 - 00187 Roma.

16A04753

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 maggio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Lodovico Pavoni - società cooperativa», in Montagnana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società “Cooperativa Sociale Lodovico Pavoni - Società Cooperativa” sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 80.672,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 201.280,00 e un patrimonio netto negativo di € 197.101,00;

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l’art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Lodovico Pavoni - Società Cooperativa», con sede in Montagnana (PD) (codice fiscale 02649040280) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* del codice civile.
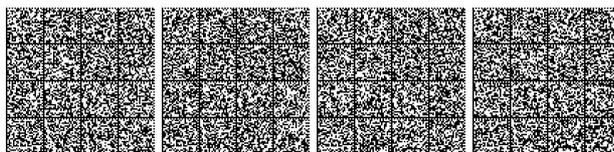
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Gramignan, nato a Padova il 21 maggio 1962 (codice fiscale GRM SFN 62E21 G224O) ed ivi domiciliato in via Giusto De' Menabuoi n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 maggio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A04800

DECRETO 20 maggio 2016.

Annullamento parziale del decreto 10 luglio 2015, di scioglimento della «Edil Euro 2009 società cooperativa», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2015 n. 99/SAA/2015 con il quale la Edil Euro 2009 con sede in Nettuno (RM) (codice fiscale n. 10615531000) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e l'avv. Assunta Maria Michela Nicoletti ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che in data 1° dicembre 2015 è pervenuta a questo Ufficio copia della sentenza di fallimento n. 52 emessa dal Tribunale di Velletri in data 25 giugno 2015, con la contestuale nomina del dott. Fabio Ubaldi in qualità di curatore;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare la nomina dell'avv. Assunta Maria Michela Nicoletti quale commissario liquidatore, avvenuta col succitato decreto direttoriale del 10 luglio 2015 n. 99/SAA/2015;

Decreta:

L'art. 2 del decreto direttoriale del 10 luglio 2015 n. 99/SAA/2015 è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato al Tribunale di Velletri per quanto di competenza.

Roma, 20 maggio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A04751

DECRETO 31 maggio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «F.L.P. società cooperativa», in Casalecchio di Reno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. n. 27/SGC/2015 del 2 novembre 2015 con il quale la società cooperativa "F.L.P. Società Cooperativa" è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Tognacci ne è stato nominato commissario governativo;

Preso atto della relazione conclusiva del commissario governativo, pervenuta a questa direzione generale in data 20 aprile 2016, dalla quale si rileva la grave situazione di insolvenza in cui versa la cooperativa;

Considerato che dalla citata relazione è emerso che l'Ente che non ha più dipendenti, non ha attività in corso e non possiede beni immobili né beni mobili;

Preso atto dei provvedimenti di pagamento a carico della Cooperativa pervenuti al commissario governativo nel corso del suo mandato da parte di Inps, Inail e Agenzia delle entrate per un ammontare pari ad € 827.464,691;

Preso atto infine che nella citata relazione il commissario governativo ha evidenziato l'impossibilità di reperire la documentazione contabile relativa alla cooperativa e che da visura camerale effettuata presso il registro delle imprese l'ultimo bilancio depositato risulta essere quello relativo all'esercizio 2013;
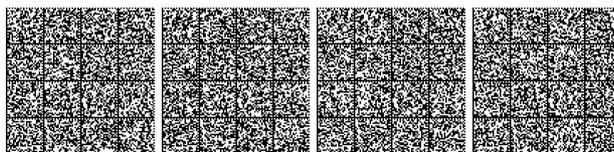
Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerati gli specifici requisiti professionali del dott. Marco Tognacci come risultanti dal *curriculum vitae*;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa F.L.P. Società Cooperativa" con sede in Casalecchio di Reno (BO) (C.F. 02046400806), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Tognacci nato a Forlì il 24 settembre 1959 (C.F. TGNMRC59P24D704X), domiciliato in Rimini, via Flaminia n. 229 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A04799

DECRETO 8 giugno 2016.

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE
DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2015 di modifica al decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale il quale, tra l'altro, prevede che la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche assuma la denominazione di Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse DGS-UNMIG;

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2016, pubblicato nel S.O. n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2016, recante «approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016» (di seguito: decreto direttoriale 31 marzo 2016);

Vista l'istanza della Società Italiana Esplosivi S.r.l. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto esplodente di cui alla tabella 1, fabbricato dalla società austriaca Austin Powder GmbH;

Vista la documentazione inviata dalla Società Italiana Esplosivi S.r.l. con cui si attesta per detto prodotto, l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato tedesco BAM all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla Direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di euro 50,00 della Società Italiana Esplosivi S.r.l. per l'iscrizione in qualità di importatore nell'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2016, del prodotto di cui alla Tabella 1;

Vista la documentazione inviata dalla società Inter.E.M. S.r.l. con cui chiede l'inserimento della denominazione alternativa a due prodotti esplodenti di cui alla Tabella 2;

Vista la comunicazione della società D.E.C. S.r.l., con cui la stessa intende importare i prodotti già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive con il codice MAP di cui alla Tabella 3;

Visto il versamento di euro 100,00 della società D.E.C. S.r.l. per l'iscrizione in qualità di importatore nell'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2016, dei prodotti di cui alle Tabella 3;

Ritenuto opportuno l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 31 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla Società Italiana Esplosivi S.r.l.

1. Il prodotto di cui alla successiva Tabella 1, fabbricato dalla società Austin Powder GmbH nello stabilimento di St Lambrecht - Austria - Codice società DNA - e intestato alla Società Italiana Esplosivi S.r.l. - Codice società SIE - è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. Il prodotto di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con il codice del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicato nella seguente tabella:

TABELLA 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
Emulex 2 plus	1 Ab 0294	DNA (import. SIE)

Art. 2.

Prodotti intestati alla società Inter.E.M. S.r.l.

1. La denominazione dei prodotti esplodenti di cui alla seguente Tabella 2, fabbricati dalla società Austin Detonator s.r.o. - presso Vsentin-Repubblica Ceca - Codice società: ADC - è modificata come segue:

TABELLA 2

Dalla denominazione	Alla nuova denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
Indetschock MS25/50	Indetschock MS25/50 o Shockstar MS25/50	2C 0056	ADC (import. IEM); ADC (import. SIE)
Indetschock TS	Indetschock TS o Shockstar TS	2C 0057	ADC (import. IEM); ADC (import. SIE)

Art. 3.

Prodotti intestati alla società D.E.C. S.r.l.

1. I prodotti di cui alla seguente Tabella 3, già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, fabbricati dalla società DYNAenergetics GmbH & CO. KG - Germania - Codice società DNG, sono importati dalla società D.E.C. S.r.l. - Codice società: DEC:

TABELLA 3

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
DYNAenergetics Perforating Panel (Multitronic)	3Ea 1003	DNG (import. DEC)
Oiltronic ZG A2 Perforating Panel	3Ea 1004	DNG (import. DEC)

Art. 4.

Disposizioni finali

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 8 giugno 2016

Il direttore generale: TERLIZZESE

16A04750
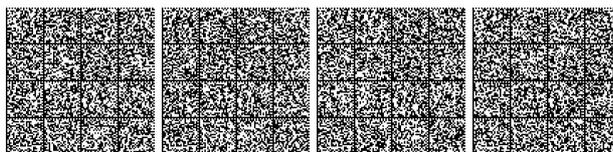
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dozurso»

Estratto determina V&A n. 1054/2016 del 7 giugno 2016

Procedura EU n.: FR/H/0551/001-002/II/001.

Medicinale: DOZURSO.

Confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata.

Tipo II: B.III.1.b.5).

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea presentato da un fabbricante già approvato: R1-CEP 1999-047-Rev 05.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Mayoly Spindler (Codice S.I.S. 3020).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04798

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetraspan»

Estratto determina V&A n. 904/2016 del 23 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione: C.I.4 Presentazione dei protocolli di due studi randomizzati di fase IV (RCT)

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento TETRASPAN.

Procedura: SE/H/xxxx/WS/100

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AS

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04792

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo B. Braun»

Estratto determina V&A n. 905/2016 del 23 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione: B.II.f.1 *z)* Modifica della shelf-life o delle condizioni di conservazione del prodotto finito. Modifica delle condizioni di conservazione da «non congelare» a «non congelare. Non conservare al di sopra dei 25°C»

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento FLUCONAZOLO B. BRAUN.

Procedura: DE/H/1055/001/II/008

Titolare AIC: B.BRAUN MELSUNGEN AS

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04793

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zomacton»

Estratto determina V&A n. 1045/2016 del 30 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.2 Introduzione, in aggiunta ai contenitori in acciaio, di sacche di polietilene (200L HyClone CX5-14) per la conservazione fino a 6 mesi delle biomasse ottenute dai cicli di fermentazione e da utilizzare per la produzione di lotti di sostanza attiva su larga scala (throughput increase process).

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento ZOMACTON.

Procedura: FR/H/0016/002,004/II/055.

Titolare AIC: Ferring S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04794
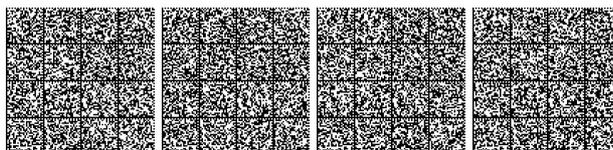
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Targin»

Estratto determinazione V&A n. 1046/2016 del 30 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione: Sottomissione del protocollo di uno studio di farmacoutilizzazione per stimare lo sviluppo di tolleranza, dipendenza, abuso e uso di TARGIN in pazienti trattati per la sindrome delle gambe senza riposo a seguito delle criticità emerse durante la variazione DE/H/xxxx/WS/44.

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento TARGIN.

Procedura: DE/H/xxxx/WS/270.

Titolare A.I.C.: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04795

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiduo»

Estratto determina V&A n. 1047/2016 del 30 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b: Introduzione del nuovo produttore Arkema Inc avente il sostegno di un ASMF per la sostanza attiva Benzoile Perossido, Idrato.

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento EPIDUO.

Procedura: SE/H/xxxx/WS/049.

Titolare AIC: Galderma Italia S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04796

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Sandoz»

Estratto determina V&A n. 1048/2016 del 30 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del Risk Management Plan, versione 2.1, datata 27 marzo 2015.

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento QUETIAPINA SANDOZ.

Procedura: DK/H/xxxx/WS/031.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04797

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Istituzione della commissione interministeriale in materia di disciplina dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in data 31 maggio 2016, è stata istituita presso il Ministero dell'ambiente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la commissione di cui all'art. 298, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'esame delle proposte di integrazione e di aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del decreto stesso, presentate da amministrazioni dello Stato e regioni.

Il testo del decreto è disponibile sul sito ufficiale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

16A04748

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un immobile, in Maniago

Con decreto interdirettoriale n. 296/3/5/2016 datato 11 aprile 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Ex Poligono di Tiro a segno», sito nel Comune di Maniago (PN), riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 11 particelle n. 6 e 7 per una superficie complessiva di mq. 3.910, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

16A04757

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un immobile, in Cavazzo Carnico

Con decreto interdirettoriale n. 295/3/5/2016 datato 11 aprile 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex cabina di trasformazione», sito nel Comune di Cavazzo Carnico (UD), riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 6 particelle n. A, per una superficie complessiva di mq. 110, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

16A04758

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un immobile, in San Leonardo

Con decreto interdirettoriale n. 292/3/5/2016 datato 24 marzo 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo denominato «Castelmonte», site nel Comune di San Leonardo (UD), riportate nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 19 particella n. A e al foglio n. 23 particelle n. A e B, per una superficie complessiva di mq. 2.230, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

16A04759

MINISTERO DELLA SALUTE

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive i composti del rame in attuazione del regolamento (UE) n. 232/2015.

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.

Successivamente, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 232/2015 il periodo di approvazione dei composti del rame è stato prorogato fino al 31 gennaio 2018.

Ciò premesso, è necessario procedere anche a livello nazionale con la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, fino al 31 gennaio 2018, cioè per lo stesso periodo fissato dal suddetto regolamento europeo.

Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre sostanze attive aventi diverse date di scadenza.

Il comunicato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero è pubblicato, unitamente al presente comunicato, l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

16A04749

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-147) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
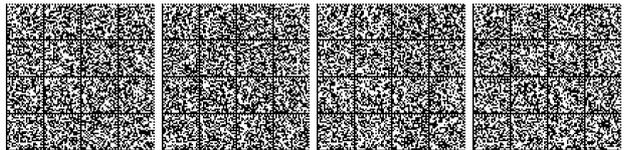
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.